

Bologna, 19-10-2012
Alla cortese attenzione della
Direzione Generale della Pesca
Viale dell'Arte 16
00144 Roma

OGGETTO : RICHIESTA DI CHIARIMENTO IN MERITO ALLA DISCIPLINA NORMATIVA
APPLICABILE AL PESCE DI VALLICOLTURA

Eurofishmarket Srl è una società specializzata nella ricerca, formazione ed informazione nel settore ittico ed è composta da un panel di tecnici e professionisti di alto profilo. Opera con Enti pubblici e privati per consulenze e collaborazioni e si fa portavoce di proposte e problematiche utili al miglioramento del settore suddetto.

La valle da pesca è un' area lagunare separata dalla laguna aperta tramite una recinzione fissa costituita oggi da pali o argini nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticoltura estensiva. Il pesce di valle è in tutto e per tutto assimilabile ad un prodotto ittico selvaggio poiché l' uomo interviene praticamente solo con l' immissione di novellame pescato nel mare circostante.

Quesito:

A quale disciplina deve ritenersi soggetta tale materia? A quella inerente l' acquacoltura oppure a quella sulla pesca?

Inoltre per quanto riguarda l' indicazione del metodo di produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 2065/2001, visto l' art. 4 che recita:

"1. L'indicazione del metodo di produzione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 comporta una delle seguenti menzioni, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare, o in acque interne o di acquacoltura:

- in lingua italiana:

[...]

"... pescato ...", oppure "... pescato in acque dolci ...", oppure "... allevato..."

[...]"

Può ritenersi corretta la dicitura "Pescato in acque interne"?

Nell'attesa di avere quanto prima un vostro parere in merito, porgo cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Tepedino
Eurofishmarket Srl
info@eurofishmarket.it
www.eurofishmarket.it
cell.: 338/3148120